



ORIGINALE

COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

AREA FINANZIARIA

Responsabile: FRANCESCA STEFINI

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 19-03-2021

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE DEL LOTTO 2 AI SENSI DELL'ART. 54 C. 4 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05/03/2021, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05/03/2021, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 16/01/2020, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ed il Piano degli obiettivi e delle performance 2020-2022;

Premesso che:

- il Comune di Iseo è titolare di una farmacia gestita in forma di amministrazione diretta, che acquista farmaci per importi annualmente sopra la soglia comunitaria;
- necessita procedere alla indizione di una nuova gara per contrattualizzate l'acquisto farmaci per il nuovo triennio;
- ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 50/2016 se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, le gare di acquisto forniture sopra soglia devono essere obbligatoriamente gestite:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

RILEVATO che

- il Comune di Iseo intende avviare le procedura di gara per l'acquisto di farmaci, parafarmaci e altri prodotti vendibili nella farmacia comunale;
- si intende procedere all'affidamento della fornitura di farmaci tramite accordo quadro della durata di quattro anni con due operatori ai sensi dell'art. 54 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

VISTO

- l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
- l'art. 32 - c. 2 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATI l' art. 30 comma 1 e l'36 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 i quali prevedono che gli affidamenti di servizi e forniture avvengano nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché di rotazione in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

CONSIDERATO che in conformità dell'art. 192 della legge 267/2000:

- a) il fine che con il contratto intende perseguire è quello di garantire tramite il presidio socio-sanitario di Iseo un adeguato ed efficiente servizio di assistenza sanitaria ai cittadini con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche ed in particolare all'approvvigionamento, la conservazione, la dispensazione dei farmaci;
- b) l'oggetto del contratto è "Accordo quadro per la fornitura di farmaci, parafarmaci, altri prodotti vendibili in farmacia e servizi connessi farmacia comunale di Iseo". Durata di 4 anni dalla stipula del contratto;
- c) le clausole ritenute essenziali sono previste nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara;
- d) la modalità di scelta degli operatori avverrà attraverso procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 2016 al fine di garantire la più ampia partecipazione;
- e) Il criterio di scelta degli operatori economici, considerato che la fornitura di farmaci presenta caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato e che la fornitura di farmaci non rientra tra i servizi ad alta intensità di manodopera, è ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) e dell'art. 36 - c. 9 bis del D.lgs. 50/2016 del codice dei contratti quello del minor prezzo;

CONSIDERATO

- in relazione alla tipologia della fornitura, di utilizzare l'istituto dell'accordo quadro con più operatori economici (due) ai sensi dell'art. 54 - c. 4 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- che l'oggetto della gara costituito dalla fornitura di farmaci è omogenea per i diversi Committenti aderenti alla convenzione CUC e che si individua ai sensi dell'art. 51 del Codice

dei Contratti il Lotto di Comune di Iseo quale LOTTO 2 nella procedura multilotto che verrà gestita dalla C.U.C di Brescia;

- ai sensi dell'art. 58 del Codice dei Contratti di utilizzare lo strumento del mercato elettronico di ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A, ricorrendo alla piattaforma elettronica di e-procurement SINTEL al fine di garantire i principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure;

CONSIDERATO che il valore stimato dell'accordo quadro LOTTO 2 valutato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e comprensivo delle opzioni di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) risulta essere pari a 5.227.200,00 € sui quattro anni (Prezzo di vendita al pubblico);

DATO ATTO che

- tra le attività svolte dalla Centrale Unica di Committenza "Area Vasta" Provincia di Brescia, rientra l'acquisizione di un CIG (Codice Identificativo di Gara) generato dal sistema SIMOG dell'A.N.A.C., compresa la sua gestione fino all'aggiudicazione;
- Il RUP per il lotto 2 è il presidente Rag. Francesca Stefini che nominerà il Gruppo di Lavoro, tra cui di Direttore dell'Esecuzione, come indicato dalle Linee Guida ANAC n. 3/2016 che assolverà agli obblighi di controllo, contabilità e di rendicontazione del contratto;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio n.53 del 13/11/2017 con la quale si è approvata l'adesione alla Centrale Unica di Committenza "Area Vasta" di Brescia ai sensi dell'art. 37, comma 4 del Dlgs 501/2016 con la successiva stipula della convenzione;

VISTA la documentazione tecnica e di gara, allegata al presente atto e ritenuto di procedere alla sua approvazione:

- Capitolato di gara;
- Calcolo valore stimato dell'accordo quadro - Schema importi - Quadro Economico;
- Requisiti e criteri;
- Schema di contratto;

RITENUTO di individuare quale responsabile del procedimento, la Rag. Francesca Stefini;

VISTO il D.lgs. 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni "Amministrazione Trasparente";

VISTO il parere favorevole della Rag. Francesca Stefini;

PRESO ATTO che per la presente tipologia di gara per la quale si effettua una mera fornitura non è necessaria la redazione del DUVRI ;

VERIFICATA la disponibilità dell'importo necessario all'acquisto della fornitura;

VISTO il

- D.Lgs 50/2016
- D.Lgs 267/2000
- D.Lgs 175/2016

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE l'accordo quadro LOTTO 2 per la fornitura di farmaci, parafarmaci e altri prodotti vendibili in farmacia, per le motivazioni meglio espresse in premessa e qui, per intero richiamate, ai sensi dell'art. 54 c. 4 lett. a) del D.lgs 50/2016 per complessivi € 5.227.200,00 soggetti a ribasso;
2. DI APPROVARE la seguente documentazione tecnica e di gara relativa al lotto 3, allegata al presente atto:
 1. Capitolato di gara;
 2. Calcolo valore stimato dell'accordo quadro - Schema importi - Quadro Economico;
 3. Requisiti e criteri;
 4. Schema di contratto;
3. DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 che:
 - a) il fine che con il contratto intende perseguire è quello di garantire un adeguato ed efficiente servizio di assistenza sanitaria ai cittadini con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche ed in particolare all'approvvigionamento, la conservazione, la dispensazione dei farmaci;
 - b) l'oggetto del contratto è "Accordo quadro per la fornitura di farmaci, parafarmaci, altri prodotti vendibili in farmacia e servizi connessi farmacia comunale di Iseo". Durata di 4 anni dalla stipula del contratto;
 - c) le clausole ritenute essenziali sono previste nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara;
 - d) di procedere con una procedura aperta multilotto valutata l'omogeneità del servizio mediante lo strumento del mercato elettronico di ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A, utilizzando la piattaforma elettronica di e-procurement SINTEL, ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 2016;
 - e) Il criterio di scelta degli operatori economici, considerato che la fornitura di farmaci presenta caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato e che la fornitura di farmaci non rientra tra i servizi ad alta intensità di manodopera, è ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) e dell'art. 36 - c. 9 bis del D.lgs. 50/2016 del codice dei contratti quello del minor prezzo;
4. DI AUTORIZZARE la C.U.C. di Brescia ad avviare la procedura aperta di accordo quadro della durata di quattro anni per tre operatori;
5. DI PRENDERE ATTO che per la presente tipologia di gara per la quale si effettua una mera fornitura non è necessaria la redazione del DUVRI;
6. DI INDIVIDUARE e nominare ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2018 quale Responsabile del procedimento per l'affidamento della fornitura la Rag. Francesca Stefini;
7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
9. Di dare atto che la presente determinazione è compatibile con quanto disposto dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
10. Di dare atto che a pena di nullità dell'appalto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010, l'appaltatore provvederà ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento;
11. Di dare atto altresì che l'appaltatore, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 136/2010, si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori/subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo al Comune di Iseo, prova dell'avvenuto adempimento nei rapporti con i subappaltatori/subcontraenti;
12. Di dare atto che il presente appalto sarà immediatamente risolto, ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, qualora si verificasse l'esecuzione di transazioni finanziarie da parte dell'appaltatore (o di eventuali subappaltatori/subcontraenti), senza avvalersi delle modalità richieste dalla normativa;
13. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
14. Di comunicare la presente, per conoscenza, alla Giunta Comunale.

IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA
FRANCESCA STEFINI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)



C.U.C.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
AREA VASTA BRESCIA
QUADRO ECONOMICO

OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA

A) STIMA DEL SERVIZIO/DELLA FORNITURA

				note
a.1.1	importo a base d'asta		€ 3.960.000,00	
a.1.2	costi per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze (non soggetti a ribasso)		€ 0,00	in assenza di costi inserire € 0,00
	TOTALE A importo stimato a base di gara		€ 3.960.000,00	
a.1.3	Importo complessivo per rinnovi e opzioni		€ 1.267.200,00	assenza di rinnovie opzioni inserire € 0,00
	VALORE COMPLESSIVO DELLA PROCEDURA (comprensivo di opzioni e rinnovi) (A+a.1.3)		€ 5.227.200,00	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1	imprevisti		€ 0,00	inserire l'importo complessivo delle somme eventualmente accantonate per imprevisti. In assenza inserire € 0,00
b.2	accantonamento incentivo di cui all'art. 113 c. 2 del D. Lgs 50/2016 - non soggetto a IVA (calcolato su TOTALE A) di cui:	0,00%	€ 0,00	Inserire la % previsto dal regolamento della Amministrazione Aggudicatrice. Le concessioni sono esenti da accantonamento art. 113.
	b.2.1 quota per tecnologie e formazione (pari al 20%)		€ 0,00	
	b.2.2 quota per il personale (pari al 80%) suddiviso come segue:		€ 0,00	
	a) a favore del Comune (75%)		€ 0,00	
	b) a favore della CUC (25%) ai sensi dell'art. 113 c.5 del D. Lgs 50/2016		€ 0,00	
b.3	spese per funzionamento della commissione giudicatrice		€ 0,00	se necessaria, la spesa può essere impegnata anche successivamente
b.4	spese di pubblicità (in caso di gara aggregata e/ o a Lotti, tale importo è suddiviso tra i Comuni aderenti)		€ 625,00	importo max € 2.500,00 - se procedure negoziata indicare €0,00 (se gare aggregate l'importo sarà poi suddiviso tra i partecipanti in funzione dell'ammontare di ciascuno)
b.5	contributo ANAC - non soggetto ad IVA (in caso di gara aggregata e/ o a Lotti, tale importo è suddiviso tra i Comuni aderenti)		€ 200,00	(se gare aggregate l'importo sarà poi suddiviso tra i partecipanti in funzione dell'ammontare di ciascuno) . Gli importi ANAC sono indicati nel foglio 2
b.6	I.V.A. (Nel caso di prestazioni con IVA differenziata inserire ulteriore/i riga/righe indicando il valore dell'IVA e la voce di riferimento) di cui:		€ 435.600,00	
	I.V.A. sull'importo del servizio (a.1.1)	11%	€ 435.600,00	inserire la % IVA
	I.V.A. sull'importo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (a.1.2)	0%	€ 0,00	inserire la % IVA
b.7	quota variabile a favore della CUC		€ 10.000,00	come da Tariffario lettera b), punto c. inserire la % solo nel campo specifico
	SERVIZI E FORNITURE: (0,4% sull'importo a base di gara TOTALE A, elevato a 0,5% nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) con una tariffa minima di € 1.500,00 e una tariffa massima di € 10.000,00	0,4%	€ 10.000,00	se importo risultante dalla formula è > di 10,000 indicare 10,000 se inferiore a 1,000 indicare 1,000
	LAVORI: (0,4% sull'importo a base di gara TOTALE A, elevato a 0,5% in caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) con una tariffa minima di € 1.000,00 e una tariffa massima di € 10.000,00		€ 0,00	
	CONCESSIONI, PARTERNARIATO PUBBLICO-PRIVATO E SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA: (0,5% sull'importo a base di gara TOTALE A, con una tariffa minima di € 2.000,00 e una tariffa massima di € 10.000,00		€ 0,00	
b.8	scontistica di cui:		€ 4.000,00	
	1. PROCEDURE DI GARA IN FORMA AGGREGATA: sconto del 20% (applicato sulla singola pro-quota) in caso di aggregazione di almeno 4 Enti e del 30% oltre 4 Enti	30,0%	€ 3.000,00	campo da valorizzare a cura della Stazione appaltante
	2. PARTECIPAZIONE TAVOLO TECNICO GARA AGGREGATA: sconto del 15% sulla tariffa variabile (*)	0,0%	€ 0,00	campo da valorizzare a cura della Stazione appaltante
	3. PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI GIUDICATRICI (solo se per gare aggregate o di altri Enti): sconto del 15% sulla tariffa variabile (*)	10,0%	€ 1.000,00	da valorizzare successivamente
	4. VERIFICA REQUISITI AGGIUDICATARIO: sconto del 5% sulla tariffa variabile (*)		€ 0,00	campo da valorizzare a cura della Stazione appaltante
b.9	incremento (PROCEDURA ACCELERATA: nel caso in cui l'Ente richieda alla CUC di lanciare la procedura di gara entro il termine di 15 giorni dall'invio della documentazione COMPLETA la tariffa variabile finale si intende aumentata di una volta e mezza (1,5%) fino al limite massimo di € 10.000,00 elevato a € 15.000,00 se trattasi di concessione o paternariato pubblico o privato. L'espletamento di diretta procedura in forma acceleratoria è in ogni caso subordinata all'accettazione da parte della CUC tenuto conto delle esigenze di servizio).	0,0%	€ 0,00	campo da valorizzare a cura della Stazione appaltante
	TOTALE B - somme a disposizione		€ 442.425,00	
	TOTALE IMPORTO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 4.402.425,00	

(*) previa sottoscrizione della convenzione per l'utilizzo temporaneo di almeno 1 unità relativamente ad almeno una procedura fino a completo svolgimento da parte del personale distaccato delle attività

(*) I CAMPI IN AZZURRO sono da compilare mentre i CAMPI BIANCHI propongono importi in automatico a seguito di formule preimpostate.

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E
ALTRI PRODOTTI VENDIBILI NELLE FARMACIE**

LOTTO N. 2

(Iseo)

Non vi sono limiti alla partecipazione e all'aggiudicazione di più lotti.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione della presente lettera d'invito.

REQUISITI DI IDONEITA'

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) **Per le società cooperative: iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004**
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- c) **Fatturato globale complessivo nel triennio** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2017/2019) non **inferiore al 200% della somma complessiva del lotto** (data dalla somma dell'appalto di ciascun Ente appartenente al lotto) (cfr. allegato XVII al Codice). Tale requisito è richiesto in quanto, oltre ad essere complesso nella sua articolazione, è dedicato e richiede una buona struttura aziendale.

Nel caso di partecipazione a più lotti, l'operatore economico deve aver conseguito un fatturato complessivo globale non inferiore alla somma dei lotti per i quali partecipa.

- d) **Avere un patrimonio netto pari almeno al 10% del fatturato dell'ultimo bilancio depositato.** Tale requisito trae motivazione in ragione della complessità della fornitura e del livello di servizio di cui alle attività connesse.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- e) **Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi.** Il concorrente deve aver eseguito complessivamente, (concluso o in corso) a regola d'arte, a favore di pubbliche amministrazioni/enti pubblici e di privati, nel triennio antecedente la data di invio della presente lettera d'invito, **almeno tre servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto** (fornitura di farmaci), per un importo complessivo non inferiore al 100% dell'importo complessivo del lotto.

Nel caso di partecipazione a più lotti, l'operatore economico deve aver conseguito almeno 3 servizi analoghi per ogni lotto per un importo complessivo globale non inferiore alla somma degli importi dei servizi analoghi dei lotti per i quali partecipa.

- f) **Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015**, idonea, pertinente e proporzionata alla fornitura di farmaci.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di una aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato **devono** essere posseduti da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE per l'attività che andrà a svolgere in caso di aggiudicazione dell'appalto;
- a) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il Requisito di capacità economico e finanziaria relativo **al fatturato**, **deve** essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso in misura maggioritaria in capo alla capogruppo.

Il Requisito di capacità economico e finanziaria relativo **patrimonio netto** essere soddisfatto da almeno un componente del raggruppamento

Il Requisito di capacità tecnica e professionale, relativo ai **servizi analoghi**, oltre a dover essere interamente soddisfatto dal raggruppamento nel suo insieme, deve essere posseduto in misura maggioritaria in capo alla capogruppo.

Il Requisito di capacità tecnica e professionale, relativo al possesso della **certificazione ISO 9001:2015**, deve essere posseduto da **tutte** le imprese facenti parte il RTI.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVA E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito relativo all'iscrizione All'albo delle cooperative** deve essere posseduto da ciascuna Cooperativa concorrente.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del MINOR PREZZO

Non vi sono limiti alla partecipazione e all'aggiudicazione di più lotti.

OFFERTA ECONOMICA (max 100 punti)

L'offerta economica DI CIACUN LOTTO dovrà essere presentata sotto forma di ribasso % da praticare sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA di ciascuna tipologia di prodotto, dove per prezzo al pubblico s'intende (*) il prezzo risultante dai listini della banca dati Federfarma al momento in cui avviene l'ordine del prodotto da parte della farmacia

L'aggiudicazione di ciascun lotto avverrà a favore delle ditte che avranno formulato l'offerta più conveniente e che, quindi, avranno il valore più basso ricavato rispettivamente dalla seguente formula:

LOTTO N. 2 (ISEO)

$$\text{Valore} = 35x(100-A) + 20(100-B) + 10x(100-C) + 25x(100-D) + 10x(100-E)$$

Si precisa che per il punteggio economico finale verrà preso in considerazione il punteggio con n. 2 cifre decimali. Le successive cifre saranno arrotondate alla seconda cifra decimale (esempio 18,555 diventerà 18,56 mentre 17,554 diventerà 17,55)

In caso di **parità del punteggio finale complessivo si procederà all'aggiudicazione** mediante sorteggio tra le migliori offerte

Per il lotto saranno individuate n. 2 aggiudicatari

Allegato 1)

SCHEMA ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E SERVIZI CONNESSI PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI.

LOTTO 2- FARMACIA COMUNALE DI ISEO.

(Verrà stipulato un *Accordo Quadro* relativamente a ciascun lotto)

Alcune parti, evidenziate in grigio, saranno compilate in fase di stipula dell'Accordo Quadro, in base ai dati di aggiudicazione.

FRA

Il comune di Iseo con sede in Piazza Garibaldi n.10, della "PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO (LOTTO 2) indetta dalla PROVINCIA DI BRESCIA – STAZIONE UNICA APPALTANTE in data (ID SINTEL_____), rappresentata da.....

E

Ditta aggiudicataria _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale _____ (____), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, PEC _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti con _____ (di seguito, per brevità, anche solo "**Fornitore**");

Ditta aggiudicataria _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale _____ (____), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, PEC _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti con _____ (di seguito, per brevità, anche solo "**Fornitore**");

OPPURE

_____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, PEC _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa **mandataria** capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la **mandante** _____, sede legale in _____ Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____,e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, Dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche solo "**Fornitore**")

PREMESSO CHE

- a. la Provincia di Brescia, quale Ente di area vasta, ha inteso mettere a disposizione dei Comuni e degli enti locali del proprio territorio l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (in base al quale *"La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive"*), svolgendo il ruolo di stazione appaltante in nome e per conto dei soggetti aderenti per l'approvvigionamento oggetto del presente *Accordo Quadro*;
- b. ai sensi dell'art 37 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (*"Codice dei contratti pubblici"*), come da ultimo modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, prevede, peraltro, che i Comuni per gli acquisti pari e superiori ad Euro 40.000 possono ricorrere ad una centrale di committenza, ovvero alla stazione unica appaltante costituita presso le Province, le Città metropolitane, ovvero gli Enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- c. la Provincia di Brescia in qualità di Centrale Unica di Committenza di Area vasta (nel seguito anche "C.U.C.") può, tra l'altro, stipulare Accordi Quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, per la scelta di uno o più fornitori ai quali le Amministrazioni beneficiarie possono aggiudicare gli Appalti specifici, quindi sottoscrivere i contratti attuativi ed esecutivi dell'*Accordo Quadro*, ciò anche in virtù degli atti adottati dalle predette Amministrazioni, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, in favore della Provincia di Brescia per l'espletamento delle funzioni di Stazione appaltante per conto delle singole Amministrazioni;
- in attuazione di quanto precede ed in qualità di stazione appaltante, la C.U.C. ha espletato una gara a procedura aperta suddivisa in TRE Lotti per la stipula Accordi Quadro per la fornitura di specialità medicinali (farmaco etico e generico) e di tutti gli altri prodotti (OTC, SOP, medicinali galenici, prodotti omeopatici e fitoterapici, alimenti dietetici per la prima infanzia, alimenti dietetici integratori, prodotti per medicazione, parafarmaci cosmetici, sanitari ecc.) erogabili nel normale ciclo distributivo delle farmacie comunali di Caravaggio, Rovato e Iseo;
- d. a Enti locali/Enti della provincia di Brescia e Bergamo (di seguito anche solo "Amministrazioni"), svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data [REDACTED] ed in estratto sulla G.U.R.I. in data [REDACTED], avvalendosi del sistema di negoziazione telematico Sintel, messo a disposizione dalla Regione Lombardia attraverso ARIA SPA, la centrale di committenza regionale, ciò anche in considerazione delle modalità di approvvigionamento previste per la fornitura di energia elettrica, merceologia ricompresa nello specifico regime di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e come ulteriormente modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 494, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale *"le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta ... sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati"*;
- e. i Fornitori [REDACTED] e [REDACTED] sono risultati gli aggiudicatari del Lotto n. [REDACTED] / CIG [REDACTED] e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare la fornitura richiesta, inclusiva dei servizi connessi oggetto del presente *Accordo Quadro* ed eseguire,

alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, i Contratti di Fornitura che verranno stipulati dalle Amministrazioni in attuazione dell'*Accordo Quadro*, mediante l'invio dei *Contratti* di Fornitura emessi dalle *Amministrazioni Contraenti*;

- f. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente *Accordo Quadro* che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;
- g. il presente *Accordo Quadro* non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni e/o per la C.U.C. nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti della fornitura in oggetto nonché della erogazione dei Servizi connessi;
- h. i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso la *Ricezione* dei *Contratti di Fornitura* secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento;
- i. resta espressamente inteso che la C.U.C. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dal proprio Contratto di Fornitura;
- j. il presente *Accordo Quadro*, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1.1. L'Accordo quadro ha ad oggetto l'affidamento di appalti di fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi in favore delle farmacie comunali di Iseo precisamente:

.Farmacia Comunale di Iseo con sede in Via Roma n.84, Iseo

1.2 in particolare, si tratta della fornitura di specialità medicinali (farmaco etico e generico) e di tutti gli altri prodotti (OTC, SOP, medicinali galenici, prodotti omeopatici e fitoterapici, alimenti dietetici per la prima infanzia, alimenti dietetici integratori, prodotti per medicazione, parafarmaci cosmetici, sanitari ecc.) erogabili nel normale ciclo distributivo per le Farmacie fatto salvo prodotti mancanti come da capitolato.

1.3 ciascun Ente aderente si riserva la facoltà di richiedere al *Fornitore*, nel periodo di efficacia del presente atto, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata dell'*Accordo Quadro*, sia esaurito il *Quantitativo massimo contrattuale*, al *Fornitore* potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto *Quantitativo massimo contrattuale* ed il *Fornitore* ha l'obbligo di accettare, l'incremento, alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto *Quantitativo massimo contrattuale*.

1.4 ciascun Ente aderente si riserva la facoltà di richiedere al *Fornitore*, nel periodo di efficacia del presente atto, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata dell'*Accordo Quadro*, al *Fornitore* potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto *Quantitativo massimo contrattuale* ed il *Fornitore* avrà la facoltà di accettare l'opzione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett a) dell'importo di € _____.

2 TIPOLOGIA DI ACCORDO QUADRO E CRITERI ORDINATIVO FORNITURA

L'accordo quadro è eseguito secondo quanto previsto dall'art.54 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ovvero secondo i termini indicati nel capitolato e nel disciplinare di gara senza riapertura del confronto competitivo.

Le direttrici di farmacia orienteranno l'acquisto dei farmaci con il fine di ottenere la massima economicità sia nel breve termine che nell'arco dell'anno tenendo conto di prezzo, inventario magazzino, soddisfazione del cliente.

In particolare, il criterio di scelta dell'operatore economico nell'emissione dei diversi ordinativi di fornitura avverrà secondo le seguenti modalità:

1. ogni operatore economico dovrà, a propria cura e spese, mantenere aggiornata la banca dati relativa al prezzo dei farmaci ed i relativi sconti offerti in sede di gara sul gestionale in uso alle Farmacie;
 2. ogni operatore potrà inserire nel gestionale i prezzi ulteriormente scontati rispetto a quanto dichiarato in sede di gara, nonché offerte legate all'acquisto di quantità determinate;
 3. la direttrice di farmacia prima dell'emissione dell'ordine provvederà a:
 - a) Verificare e comparare sul gestionale i prezzi offerti dai tre operatori economici individuando la migliore offerta (singolo prodotto o sconto su quantità) in base alle proprie esigenze contingenti e di pianificazione nel medio/lungo periodo;
 - b) Comparare la migliore offerta presente nel gestionale con i prezzi derivanti dalla scontistica derivante da partecipazione a gruppi di acquisto (Transfer Order – TO) promossi dagli operatori economici e sottoscritti dal direttore della farmacie; i singoli ordinativi TO saranno sottoscritti dalle direttrici di farmacia.
1. Lo sconto annuo per la tipologia acquistata dovrà comunque essere uguale o superiore a quanto offerto in sede di gara
 2. L'operatore economico entro il 28 Febbraio di ogni anno provvederà a trasmettere al direttore della farmacia un report riepilogativo della scontistica applicata divisa per le categorie individuate in sede di gara comparandola al ribasso offerto.

3 IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

- 1) Il presente *Accordo Quadro* ha una durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dal / / .
- 2) Resta inteso che i termini di durata dell'*Accordo Quadro* si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della predetta scadenza qualora sia esaurito il *Quantitativo massimo contrattuale*.

- 3) Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine ultimo di utilizzazione della medesima mediante la stipula dei Contratti di Fornitura attuativi del presente Accordo Quadro.
- 4) I singoli Contratti di Fornitura, attuativi dell'Accordo Quadro, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti, hanno durata stabilita nel singolo Contratto di Fornitura che tuttavia: i) dovrà avere un termine minimo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di stipula ii) dovrà avere un termine massimo pari al termine di scadenza dell'Accordo Quadro, e, pertanto, ogni Contratto di Fornitura si intenderà non più efficace alla scadenza dell'Accordo Quadro.
- 5) È escluso ogni tacito rinnovo dell'Accordo Quadro, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.
- 6) seguito della procedura di gara verranno applicati i ribassi oggetto delle offerte economiche di a seguito dell'affidamento definitivo verrà stipulato il contratto.
- 7) L'accordo quadro ha ad oggetto il lotto 1 e viene stipulato con le imprese aggiudicatarie della gara.
- 8) L'importo di aggiudicazione dell'accordo quadro è determinato applicando il ribasso offerto da ciascun aggiudicatario, calcolato come media pesata dei ribassi per ogni tipologia di prodotto fornito come meglio precisato da disciplinare di gara e modulo offerta, all'importo a base di gara comprensivo di rinnovi, opzioni e proroghe ovvero:

Importo Fornitura Principale:		€ -----
Importo Fornitura (opzioni)	:	€ -----
Valore complessivo della procedura:		€ -----
Importo dell'accordo quadro:		€ XXX

Ribasso % offerto dall'aggiudicatario _____ : XXX%

Ribasso % offerto dall'aggiudicatario _____ : XXX%

4 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

4.1 l'Accordo quadro avrà durata di quattro anni compresa tra il ----- e il -----.

5 DOCUMENTI INTEGRANTI L'ACCORDO QUADRO

- 5.1 Gli operatori economici aggiudicatari danno atto che sono parte integrante dell'accordo quadro il Capitolato Speciale e il Disciplinare relativi alla gara per la fornitura in oggetto, nonché le offerte presentate dalle aziende.

6 STIPULAZIONE SUCCESSIVA DEI CONTRATTI APPLICATIVI

- 6.1 Ciascuna impresa si impegna a stipulare con i singoli Comuni i contratti d'appalto detti "contratti applicativi" per la fornitura di prodotti farmaceutici che impegnano economicamente il Committente nei confronti dell'operatore economico.
Ciascun Comune, a seguito dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, provvederà alla stipula del primo contratto applicativo della durata di tre anni con i **due** operatori economici riservandosi, in base alla

qualità del servizio erogato, di attivare un secondo contratto applicativo della durata di un ulteriore anno.

7 IMPORTO DEI CONTRATTI D'APPALTO APPLICATIVI

7.1 L'importo del primo contratto applicativo stipulato con ogni operatore economico sarà pari al valore contrattuale di tre anni di forniture:

	COMUNE DI ISEO
Fornitura principale (tre anni)	€
Fornitura opzionale (tre anni):	€
Importo complessivo:	€

La determinazione del corrispettivo dei contratti applicativi è a misura ai sensi dell'art. 3 comma eeeee) del Codice dei Contratti applicando alle quantità fornite i prezzi unitari contrattuali ottenuti applicando il ribasso offerto.

L'operatore economico non avrà a pretendere qualora in corso di esecuzione del contratto applicativo si renda necessaria una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 100% del valore contrattuale considerato che il corrispettivo è erogato a misura e gli ordinativi sono emessi in funzione delle scontistiche valutate secondo quanto indicato all'art. 2.

8 VERIFICHE DELLA FORNITURA

8.1 Ciascuna *Amministrazione Contraente* nomina un Responsabile Unico del Procedimento per la fase di aggiudicazione dell'Appalto specifico e per la stipula ed esecuzione del *Contratto di Fornitura*, anche ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 31, comma 14, e 101 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Responsabile Unico del Procedimento dell'*Amministrazione Contraente*, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del *Contratto di Fornitura*, ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo *Contratto di Fornitura* attuativo dell'*Accordo Quadro* i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.

9 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1) Con la sottoscrizione del presente *Accordo Quadro*, il *Fornitore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011). Con la sottoscrizione di ciascun *Contratto di Fornitura*, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla e nei confronti della singola *Amministrazione Contraente*. In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente *Accordo Quadro*, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il pagamento dei corrispettivi, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento,
- il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto,
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto,
- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

1) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il *Fornitore*:

- a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 9;
- b) si impegna a comunicare alla C.U.C. entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- c) laddove espressamente previsto dalle normative vigenti e/o espressamente richiesto dall'*Amministrazione Contraente* nel *Contratto di Fornitura*, ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima,
 - **il CIG del lotto della procedura,**
 - **il CIG "derivato"** riferito al singolo lotto che verrà indicato da ciascuna *Amministrazione Contraente* nel relativo *Contratto di Fornitura*,
- d) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
- e) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
- f) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della provincia di Brescia, la notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.
- g) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di

diritto della presente *Accordo Quadro* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

- 3) Con riferimento ad ogni singolo *Contratto di Fornitura*, **ciascuna fattura** dovrà essere emessa dal *Fornitore* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente *Accordo Quadro*. In particolare, ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento ai singoli *Punti di Prelievo* cui si riferisce, con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate e dovrà essere intestata ed inviata all'*Amministrazione Contraente* ed emessa con **cadenza mensile** entro 15 (quindici) giorni dalla data fine mese di fatturazione. Resta salva la facoltà per il *Fornitore* di concordare con le singole *Amministrazioni Contraenti* ulteriori indicazioni da inserire in fattura.
- 4) I corrispettivi dovuti al *Fornitore* dalle singole *Amministrazioni Contraenti* per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun *Contratto di Fornitura* saranno calcolati come specificato nel capitolato d'appalto
- 5) Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'*Amministrazione Contraente* in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nel *Contratto di Fornitura*.
- 6) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'*Amministrazione Contraente* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In particolare, il **pagamento delle fatture** è stabilito, ai sensi della L.R. n. 19/2010 e della Direttiva 2011/7/UE, a **30 (trenta) giorni data ricezione fattura**;
- 7) In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 231/2002 il *Fornitore*, qualora richiesto, dovrà fornire alle *Amministrazioni Contraenti* il dettaglio delle suddette spese.
- 8) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'*Amministrazione Contraente*, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, come dichiarato dal *Fornitore*, il cui atto è messo a disposizione dell'*Amministrazioni Contraenti*. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG derivato inerente il singolo *Contratto di Fornitura* come meglio specificato nel precedente comma 1, dovrà essere inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico *Contratto di Fornitura*, ove obbligatorio.

Il *Fornitore* dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate alla C.U.C. in sede di stipula della presente *Accordo Quadro*, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge.
- 9) Il *Fornitore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra con adeguato anticipo in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il *Fornitore* non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 10) *(Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'Accordo Quadro un Raggruppamento Temporaneo di Imprese)*. Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle *Amministrazioni Contraenti* per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi anche in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del *Contraente*, dovranno procedere con la fatturazione elettronica nei confronti dell'*Amministrazione* facendo riferimento alle prestazioni di

competenza che ciascuna ha eseguito, in quanto alla figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza il rapporto tra associate e capogruppo, come precisato dall'Agenda delle Entrate con il principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria un apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce ed il codice CIG del contratto di riferimento.

- 11) In riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura*, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'*Accordo Quadro*, in materia di cessione dei crediti maturati dal *Fornitore* nei confronti dell'*Amministrazione Contraente* trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'*Amministrazione Contraente* di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al *Fornitore* cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al *Fornitore* stesso anche in ordine a *Contratti di Fornitura* diversi.
- 12) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso la C.U.C. e/o le singole *Amministrazioni Contraenti* si riservano di richiedere al *Fornitore* la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.
- 13) Relativamente a ciascun *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* verificherà che nei contratti sottoscritti dal *Fornitore* con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto di Fornitura sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

10 – PATTO D'INTEGRITA' – CODICE DI COMPORTAMENTO ED ANTICORRUZIONE

- 1) Il *Fornitore* dichiara di aver preso visione e di accettare incondizionatamente, sottoscrivendolo in sede di gara, il Patto d'Integrità della Provincia di Brescia. Inoltre, all'atto della sottoscrizione del singolo Contratto di Fornitura, il *Fornitore* sarà tenuto a sottoscrivere anche il Patto di Integrità dell'*Amministrazione Contraente*, qualora vigente, valido per la fase esecutiva del contratto medesimo.
- 2) Il *Fornitore* dichiara di aver preso visione del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del vigente Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dalle singole *Amministrazioni contraenti* e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in essi contenuti.
- 3) Il *Fornitore* dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive norme in materia (di seguito c.d. "**Legge Anticorruzione**"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.

- 4) Il *Fornitore* prende, altresì, atto che l'inosservanza dei predetti documenti integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente *Accordo Quadro* che legittima la C.U.C. a risolvere la stessa *ipso iure* e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.
- 5) Qualora il *Fornitore* metta a disposizione della C.U.C. proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione dei predetti documenti, e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell'anzidetto impegno la C.U.C. sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa.
- 6) Il *Fornitore* dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia di Brescia per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

11 OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DI RESPONSABILITA' SOCIALE

- 1) Il *Fornitore* si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la Convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.
- 2) Il *Fornitore* si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.
- 3) Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 4) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'*Accordo Quadro* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 5) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il *Fornitore* anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'*Accordo Quadro*.
- 6) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.
- 7) Il *Fornitore* prende atto ed accetta che la fornitura oggetto del presente *Accordo Quadro* deve essere prodotta in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

12 PENALI

Con riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura* attuativo del presente *Accordo Quadro*, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all'*Amministrazione Contraente* ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono applicate le penali di cui al Capitolato d'appalto del singolo lotto.

Spetta alla singola *Amministrazione Contraente* interessata procedere alla rilevazione, alla contestazione, anche ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Prestazionale, all'istruttoria, all'accertamento ed all'applicazione delle penali di cui al presente comma, fermi restando i poteri in capo alla Provincia di Brescia di cui al successivo comma.

Constatato l'inadempimento, l'*Amministrazione Contraente* e/o la C.U.C., per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno tramite PEC al *Fornitore* la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) *giorni lavorativi* dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'*Amministrazione Contraente* e/o del citato Settore a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al *Fornitore* le penali come sopra indicate.

Le *Amministrazioni Contraenti* e/o la Provincia di Brescia potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al *Fornitore* a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 15 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal *Fornitore*, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Ciascuna singola *Amministrazione Contraente* potrà applicare al *Fornitore* penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio *Contratto di Fornitura*, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, ciascun Comune. per quanto di sua competenza, potrà applicare al *Fornitore* penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) *dell'importo stimato dell'Accordo Quadro*, tenuto conto delle penali applicate dalle *Amministrazioni Contraenti*, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell'*Accordo Quadro* non esonera in nessun caso il *Fornitore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

13 CAUZIONE DEFINITIVA

- 1) Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della stipula del presente *Accordo Quadro*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva di euro _____ pari al _____% dell'importo contrattuale (corrispondente al valore del singolo lotto n. _____) a favore della CUC Provincia di Brescia, rilasciata da _____, polizza n°. _____, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. Ai sensi del medesimo articolo, ai fini della stipula del singolo *Contratto di fornitura*, il *Fornitore* sarà tenuto a prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale a favore dell'*Amministrazione Contraente*, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
- 2) La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del *Fornitore* di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ.,

nascenti dall'esecuzione dell'*Accordo Quadro* e dei singoli *Contratti di Fornitura*. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti*., e, pertanto, resta espressamente inteso che le *Amministrazioni Contraenti* hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 14.

- 3) La garanzia deve prevedere quali beneficiari il Comune per quanto concerne l'Accordo Quadro e le singole Amministrazioni Contraenti per quanto concerne i singoli contratti di fornitura ed opera nei confronti beneficiario a far data dalla sottoscrizione dell'*Accordo Quadro/dei singoli contratti di fornitura*.
- 4) Il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata per la corretta esecuzione del singolo Contratto di fornitura ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art.103 del D.lgs. 50/2016. Il pagamento della rata del saldo è subordinato a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016;
- 5) In ogni caso, qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla C.U.C.
- 6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, il **Comune** dichiarerà risolto l'*Accordo Quadro* e, del pari, le singole *Amministrazioni Contraenti* hanno facoltà di dichiarare risolto il *Contratto di Fornitura*, ai sensi del successivo Articolo 16.

14 PENALITA'

- 1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente *Accordo Quadro*, la C.U.C. ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, la Provincia di Brescia ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, l'*Accordo Quadro* per grave inadempimento e, conseguentemente, il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.
- 2) Nell'ipotesi di:
 - applicazione di penali da parte dell'*Amministrazione Contraente* per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo *Contratto di Fornitura*,
 - ovvero
 - applicazione di penali da parte della C.U.C. per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore dell'*Accordo Quadro*;
 - nonché negli altri casi espressamente previsti nel presente *Accordo Quadro*,le *Amministrazioni Contraenti* e/o la C.U.C., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli *Contratti di Fornitura* e l'*Accordo Quadro* per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.
- 3) Salvo non sia disposto diversamente da parte della Provincia di Brescia., la risoluzione dell'*Accordo Quadro* determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle *Amministrazioni* che quindi non

potranno emettere nuovi *Contratti di Fornitura*; l'*Accordo Quadro*, tuttavia, continuerà a regolamentare i *Contratti di Fornitura* stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.

- 4) La risoluzione dell'*Accordo Quadro* legittima la facoltà della singola *Amministrazione Contraente* alla risoluzione del proprio *Contratto di Fornitura* a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'*Accordo Quadro*. In tal caso il *Fornitore* si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le *Amministrazioni Contraenti* possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.
- 5) In caso di risoluzione dell'*Accordo Quadro* per la violazione degli obblighi contrattuali e/o degli impegni previsti nel Patto di Integrità, la Provincia di Brescia procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal *Fornitore*, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
- 6) In tutti i casi di risoluzione del *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al valore residuale del *Contratto di Fornitura* ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'*Amministrazione Contraente* al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 7) Resta inteso che la Provincia di Brescia e/o ciascuna *Amministrazione Contraente*, si riservano di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'*Accordo Quadro* o dei singoli *Contratti di Fornitura*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore*.
- 8) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del *Fornitore* o di risoluzione per grave inadempimento, la C.U.C. si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016.

ART 15 RECESSO

- 1) Le *Amministrazioni Contraenti* e/o la C.U.C., per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo *Contratto di Fornitura* e/o dall'*Accordo Quadro*, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il *Fornitore* un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del *Fornitore*;
 - b) reiterati inadempimenti del *Fornitore* ivi incluso, in particolare, il mancato invio da parte del *Fornitore* della reportistica nei termini o non rispondente agli effettivi importi fatturati.
- 2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'*Amministrazione Contraente* e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa *Amministrazione Contraente* potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al *Fornitore* con lettera PEC.
- 3) In tutti i casi di recesso, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte dell'*Amministrazione Contraente* delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le

condizioni previste nell' *Accordo Quadro*, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall' art. 1671 cod. civ..

- 4) Qualora la C.U.C. receda dall' *Accordo Quadro* ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi *Contratti di Fornitura* e le singole *Amministrazioni Contraenti* potranno a loro volta recedere dai singoli *Contratti di Fornitura* già emessi, da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.

ART. 16 RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

- 1) Con la stipula dell' *Accordo Quadro*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall' esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne le *Amministrazioni Contraenti* e la *CUC*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall' esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 3) Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell' esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata dell' *Accordo Quadro* e dei *Contratti di Fornitura*. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza dell' *Accordo Quadro* e dei *Contratti di fornitura* pena la risoluzione dell' *Accordo Quadro* stesso.
- 4) Infatti resta inteso che l' esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata dell' *Accordo Quadro* e dei *Contratti di Fornitura*, è condizione essenziale per le *Amministrazioni Contraenti* e, pertanto, qualora il *Fornitore* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l' *Accordo Quadro* ed ogni singolo *Contratto di Fornitura* si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo
- 5) Resta ferma l' intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 17 – SUBAPPALTO

- 1) (da inserire se il subappalto non è stato richiesto) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al *Fornitore* di subappaltare le prestazioni oggetto del presente *Accordo Quadro*.

[ovvero]

(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il *Fornitore*, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 40 (quaranta) % del *Quantitativo massimo contrattuale*, l' esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

(eventuale) il *Fornitore*, conformemente a quanto previsto dall' art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 comunica alla stazione appaltante (*Amministrazioni contraenti*), prima dell' inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l' esecuzione dell' appalto, il nome del sub-contraente, l' importo del sub-contratto, l' oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì,

comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

- 2) Il *Fornitore* è responsabile dei danni che dovessero derivare alle *Amministrazioni Contraenti*, alla C.U.C. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
- 3) I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'*Accordo Quadro* e dei singoli *Contratti di Fornitura* i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 4) Il Fornitore si impegna a inviare a mezzo PEC o depositare, presso le Amministrazioni contraenti, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: - la copia autentica del contratto di subappalto, il quale è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; - la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia; - la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara; - la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; - la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore; tutto quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la C.U.C. non autorizzerà il subappalto.
- 5) In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente procederà a richiedere al *Fornitore* l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
- 6) Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del *Fornitore*, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
- 7) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 8) Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione Contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il *Fornitore* non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della delle *Amministrazioni Contraenti*, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
- 9) L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 10) In caso di inadempimento da parte del *Fornitore* agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune avrà facoltà di risolvere l'*Accordo Quadro*, ai sensi del precedente Articolo.
- 11) Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento).
- 12) In virtù della definizione di "attività di centralizzazione delle committenze" di cui all'art. 3, comma 1 lett. l) 2), del D.Lgs. 50/2016, la C.U.C., in qualità di centrale di committenza, stipula il presente *Accordo Quadro* a beneficio delle Amministrazioni che sono le stazioni appaltanti dei singoli appalti

specifici. Pertanto, si precisa che, ai fini dell'applicazione dell'art 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante è l'*Amministrazione Contraente*, ovvero, l'Amministrazione che utilizza il presente *Accordo Quadro* mediante la stipula di *Contratti di Fornitura* e, conseguentemente, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti dell'aggiudicatario e relativi subappaltatori.

- 13) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 14) In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, le Amministrazioni contraenti annulleranno l'autorizzazione al subappalto, comunicandolo alla C.U.C.

18 DIVIETO DI CESSIONE DELL'A.Q E CASI DI NUOVO CONTRAENTE

- 1) E' fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, l'*Accordo Quadro* ed i singoli *Contratti di Fornitura*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le *Amministrazioni Contraenti* hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il *Contratto di Fornitura* e l'*Accordo Quadro* ai sensi del precedente Articolo 16
- 2) Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente *Accordo Quadro* per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui il **Comune** aveva inizialmente aggiudicato l'*Accordo Quadro*.
- 4) In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) – ultimo periodo – del D.Lgs. 50/2016, resta salva l'applicazione, nel presente *Accordo Quadro*, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015, nei casi di recesso o di risoluzione in esso previste, **Comune** si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
- 5) Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui la C.U.C. aveva inizialmente aggiudicato l'*Accordo Quadro*; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione (sostituzione) soggettiva all'*Accordo Quadro* la quale è disciplinata nei seguenti commi.
- 6) In tutti i casi di variazione soggettiva dell'*Accordo Quadro* di cui ai precedenti commi, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al *Fornitore* da parte del **Comune** Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile Unico del Procedimento dell'*Accordo Quadro* di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (rif. Paragrafo 1.6 del Disciplinare di gara) in ottemperanza di cui all'art. 106, comma 1, del medesimo decreto.
- 7) L'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento dell'*Accordo Quadro* sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto *Fornitore*, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 effettuati dalla C.U.C. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il *Fornitore* dovrà far pervenire al Responsabile unico del procedimento del presente *Accordo Quadro* - **ovvero al Comune** - tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo *Fornitore*, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara in merito all'assunzione del ruolo di *Fornitore* come precedentemente descritto.

- 8) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva dell'*Accordo Quadro* al Fornitore da parte del **Comune** la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento ai *Contratti di Fornitura*. Ciascuna *Amministrazione Contraente* procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell'avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri *Contratti di Fornitura* in essere.
- 9) il **Comune**, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposito atto del Responsabile unico del procedimento dell'*Accordo Quadro*, una esecuzione dell'*Accordo Quadro* medesima da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione di cui al precedente comma 7.

19 – Foro competente

- 1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e la C.U.C., in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente *Accordo Quadro*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.
- 2) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e le *Amministrazioni Contraenti*, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei *Contratti di Fornitura*, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
- 3) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'*Accordo Quadro* o dei *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

20– TRATTAMENTO DEI DATI

- 1) Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
- 2) Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente *Accordo Quadro* sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
- 3) La C.U.C. e le *Amministrazioni Contraenti*, trattano i dati relativi al presente *Accordo Quadro* e alla sua esecuzione nonché ai singoli *Contratti di Fornitura* per la gestione dell'*Accordo Quadro* medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, la C.U.C. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle *Amministrazioni* ed al *Fornitore* aggiudicatario.
- 4) Le *Amministrazioni Contraenti*, aderendo all'*Accordo Quadro* sono informate del trattamento da parte della C.U.C. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio dell'*Accordo Quadro* stesso e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il *Fornitore* è

informato, per le medesime finalità, del trattamento dei dati personali inviati per conoscenza alla C.U.C. dalle Amministrazioni in fase di emissione *dell'Ordinativo di Fornitura*.

- 5) Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
- 6) Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.
- 7) Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara, è la Provincia di Brescia con sede in Brescia, Piazza Paolo VI n. 29, al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti. Le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: cucbrescia.bs@provincia.brescia.it.
- 8) Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente all'Accordo Quadro, è l'Ente, Comune di Iseo al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti. Le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.iseo.bs.it.
- 9) Nell'ambito dei singoli contratti di fornitura che verranno conclusi sulla base del presente *Accordo Quadro* le Amministrazioni Contraenti, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ed il *Fornitore* garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
- 10) Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

21 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 1) Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla C.U.C. e/o alle *Amministrazioni Contraenti* per legge, ivi incluse le spese di registrazione dell'*Accordo Quadro*, che è stipulato in una delle forme di cui al comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 2) Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto secondo il meccanismo dello Split Payment, conseguentemente, all'*Accordo Quadro* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.

22 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo dei successivi punti, l'*Accordo Quadro* è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula del relativo *Accordo Quadro* e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

- b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del *Fornitore* di un provvedimento interdittivo antimafia;
- c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al *Fornitore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
- e. la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commercializzazione dei prodotti oggetto dell'*Accordo Quadro*.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente *Accordo Quadro* si intende risolto e la Provincia di Brescia avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Provincia di Brescia al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART 23 – CLAUSOLA FINALE

- 1) Il presente *Accordo Quadro* ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, a seguito della procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'*Accordo Quadro* e/o dei singoli *Contratto di Fornitura* non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'*Accordo Quadro* o dei singoli *Contratto di Fornitura* (o di parte di essi) da parte delle *Amministrazioni Contraenti* non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
- 4) Per l'accettazione specifica delle clausole della presente *Accordo Quadro* ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del codice civile si rinvia all'allegata "*Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell'Accordo Quadro per la fornitura di farmaci resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile*", parte integrante e sostanziale del presente *Accordo Quadro*.

IL COMUNE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

LOTTO N. 2

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA
ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E
ALTRI PRODOTTI VENDIBILI NELLA FARMACIA
COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO (BS).
ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 4 ANNI.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

Art. 1 Definizioni.....	4
Accordo Quadro.....	4
Contratto Applicativo.....	4
Art. 2 - OGGETTO DEL CAPITOLATO.....	4
Art. 3 TIPOLOGIA CONTRATTO E ORDINATIVI DI FORNITURA.....	6
Art. 4- DURATA DELL' ACCORDO QUADRO.....	7
Art. 5 – IMPORTO DELLA FONRITURA.....	7
Art. 6 - MODALITA' DI FORNITURA.....	9
Art. 7- MODALITÀ DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E FISCALI.....	11
Art. 8 – SUBAPPALTO E COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE.....	12
Art. 9 – ACQUISTI DIRETTI.....	12
Art. 10 – SOPRALLUOGO.....	12
Art. 11 - PAGAMENTI.....	12
Art. 12 -CRITERI MINIMI AMBIENTALI.....	13
Art. 11 - GESTIONE DELLA SICUREZZA.....	13
Art. 12 RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	13
Art. 13 - INADEMPIMENTI, PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	14
Art. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	15
Art. 15 - GARANZIA DI ESECUZIONE.....	15
Art. 16 RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	16
Art. 17 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA.....	16
Art. 18 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	17
Art. 19 – ESECUZIONE DEL DANNO.....	17
Art. 20 – RIFUSIONE DEI DANNI E DELLE SPESE.....	17
Art. 21 - CESSIONE DEI CREDITI.....	17

Art. 22 - CLAUSOLE GENERALI DI CONTRATTO EX ART. 1341 C.C.....	17
Art. 23 - SPESE CONTRATTUALI	17
Art. 24– CONTRATTO.....	17
Art. 25– VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE	18
Art. 26– TRATTAMENTO DEI DATI.....	18
Art. 27 - FORO COMPETENTE.....	18
Art. 28- RICHIAMI NORMATIVI	19

Art. 1 Definizioni

Accordo Quadro: (art. 3 comma primo lett. iii e art.54 del D. Lgs.50/2016) l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

Contratto Applicativo: è il contratto, non autonomo, il cui oggetto sarà determinato di volta in volta, in applicazione del contenuto prefissato nell'Accordo Quadro. Una volta stipulato l'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario avrà, quindi, l'obbligo di effettuare le prestazioni oggetto dell'A.Q., previa stipula con la Stazione Appaltante di singoli contratti applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Accordo Quadro. L'Accordo Quadro segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate da Unione Europea, Stato, Regione. Le suddette disposizioni sono integrate dalle prescrizioni del Capitolato prestazionale e del presente A.Q. L'obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante lo svolgimento del presente contratto. L'Aggiudicatario, con la firma dell'Accordo Quadro, assume fra l'altro, l'obbligo del rispetto delle normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello dell'Amministrazione in visita per controlli e rilievi. Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente Accordo Quadro, dovranno avvenire in lingua italiana

Art. 2 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Oggetto del presente capitolato è la fornitura continuativa di tutte le specialità medicinali reperibili nel normale ciclo distributivo, di farmaci generici, farmaci senza obbligo di prescrizione (S.O.P.) e farmaci da banco (O.T.C. - Over the Counter), omeopatici, parafarmaci in genere (dietetici per bambini e adulti, integratori, cosmetici, prodotti per l'igiene e la medicazione, sostanze per preparazioni magistrali, presidi per diabetici e incontinenti, ecc.) di presidi medico-chirurgici, sanitari, preparazioni galeniche, veterinarie e di tutti i prodotti comunque occorrenti per il normale approvvigionamento e funzionamento delle farmacie comunali.

Quanto sopra sarà denominato da ora in avanti "Prodotti".

La procedura, che verrà espletata mediante accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del d. lgs 50/2016 e della L. 120/2020.

Fanno parte del lotto n.2, e pertanto hanno in comune il presente capitolato speciale d'appalto, i seguenti Enti con le rispettive farmacie comunali:

LOTTO N. 2

ENTE	PROV	INDIRIZZO FARMACIA
COMUNE DI ISEO	(BS)	in via Roma n. 84/B – Iseo

All'avvenuta approvazione dell'esito della gara di cui sopra, che sarà gestita dalla Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta- Provincia di Brescia. Il Comune di Iseo, dopo l'approvazione dell'esito della gara da parte degli organi competenti degli Enti stessi, stipulerà il proprio contratto di adesione all'Accordo Quadro, recependo patti e condizioni stabiliti dal presente Capitolato Speciale nonché dal disciplinare di gara che ne costituiscono parte integrante.

Ciascuna Amministrazione Comunale, a seguito della sottoscrizione dell'accordo quadro, provvederà a stipulare il primo contratto applicativo.

Tutti i prodotti dovranno rispondere alle norme vigenti sul territorio italiano.

Con la presente procedura di gara si ha l'obiettivo di individuare n. 2 operatori economici con il quale interagire di volta in volta, per tutto il corso della durata dell'accordo quadro, allo scopo di consentire alle Farmacie Comunali in oggetto, di reperire sempre i prodotti necessari alle migliori condizioni del mercato.

Si precisa tuttavia, che gli aggiudicatari non avranno esclusività di fornitura poiché le Amministrazioni comunali, nelle persone dei Direttori delle rispettive farmacie comunali, chiederanno prioritariamente all'impresa aggiudicataria la fornitura di tutti i prodotti farmaceutici necessari alle condizioni del presente capitolato, ma nell'ottica di garantire agli utenti il miglior servizio possibile. Le stesse si riservano di effettuare acquisiti diretti presso le ditte farmaceutiche produttive a condizioni economicamente vantaggiose, senza che le imprese aggiudicatarie nulla possa pretendere nei confronti delle Amministrazioni comunali stesse.

Qualora presso le imprese aggiudicatarie venissero a mancare prodotti di massima urgenza, le Amministrazioni comunali nelle persone dei Direttori delle farmacie comunali, si riservano la facoltà di acquistarli dove saranno tempestivamente reperibili senza che l'impresa aggiudicataria nulla possa pretendere nei confronti delle Amministrazioni Comunali.

Le condizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto sono applicabili a tutti i rapporti che intercorrono tra le farmacie comunali gestite dai comuni sopra elencati.

La fornitura dovrà essere effettuata alle condizioni di sconto minimo e massimo per singola tipologia A,B,C,D, il tutto quantificabile nella misura sotto riportata:

CAT.	FORNITURE	% min di ribasso	OFFERTA RICHIESTA	COMPOSIZIONE PERCENTUALE Lotto 2 (ISEO)
A	FARMACO ETICO (CON RICETTA) Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA	31,50%	Ribasso=A	35%
B	FARMACI A DENOMINAZIONE GENERICA O EQUIVALENTI DI FASCIA A (Farmaci generici a sconto diverso rispetto al farmaco etico) Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA	38,35%	Ribasso =B	20%
C	FARMACI DA BANCO (OTC) E FARMACI DA VENDERSI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE (SOP) (farmaci SOP e OTC a sconto diverso rispetto ai prodotti cat. A e B) Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA <u>del listino delle Aziende Farmaceutiche/produttrici</u>	35,00%	Ribasso=C	10%
D	PARAFARMACI, MEDICINALI OMEOPATICI, COSMETICI) ED ALTRI PRODOTTI NON COMPRESI NELLE CATEGORIE PRECEDENTI (escluso latti in polvere ed alimenti ai fini speciali (prodotti non compresi nelle categorie precedenti) Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA <u>del listino delle Aziende</u>	35,00%	Ribasso =D	25%

	<u>Farmaceutiche/produttrici</u>			
E	FARMACI GENERICI NON MUTUABILI (FASCIA C CON RICETTA) Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA	38,35%	Ribasso =E	10%

(*) Da intendersi, per tutte le categorie, che il ribasso è da applicarsi al prezzo al pubblico intendendo come “prezzo al pubblico” il prezzo, al netto dell'IVA, risultante dai listini della banca dati Federfarma al momento in cui avviene **l'ordine del prodotto** da parte della farmacia ed in caso di assenza di tale prezzo quello relativo ai listini delle aziende farmaceutiche/produttrici.

Gli Operatori, a propria cura e spese dovranno interfacciarsi con la società del gestionale utilizzato dalle farmacie al fine di effettuare tutti i necessari settaggi che consentano di rendere automatici, trasparenti e monitorati i ribassi/ricarichi offerti. Gli operatori economici, a propria cura e spese anche avvalendosi del azienda fornitrice del gestionale, provvederanno ad illustrare alle direttrici di farmacia i settaggi effettuati e le interrogazioni che consentono il monitoraggio.

Art. 3 TIPOLOGIA CONTRATTO E ORDINATIVI DI FORNITURA

L'accordo quadro è eseguito secondo quanto previsto dall'art. 54 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ovvero secondo i termini indicati nel presente capitolato e nel disciplinare di gara senza riapertura del confronto competitivo.

Le direttrici di farmacia orienteranno l'acquisto dei farmaci con il fine di ottenere la massima economicità sia nel breve termine che nell'arco dell'anno tenendo conto di prezzo, inventario magazzino, soddisfazione del cliente.

I direttori delle farmacie comunali svolgeranno, ciascuno per la propria, le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto di fornitura, con i compiti di cui all'art. 301 del D.P.R. 207/2010

In particolare, il criterio di scelta dell'operatore economico nell'emissione dei diversi ordinativi di fornitura avverrà secondo le seguenti modalità:

1. ogni operatore economico dovrà, a propria cura e spese, mantenere aggiornata la banca dati relativa al prezzo dei farmaci ed i relativi sconti offerti in sede di gara sul gestionale in uso alle Farmacie;
2. ogni operatore potrà inserire nel gestionale i prezzi ulteriormente scontati rispetto a quanto dichiarato in sede di gara, nonché offerte legate all'acquisto di quantità determinate;
3. la direttrice di farmacia prima dell'emissione dell'ordine provvederà a:
 - a) Verificare e comparare sul gestionale i prezzi offerti dai due operatori economici individuando la migliore offerta (singolo prodotto o sconto su quantità) in base alle proprie esigenze contingenti e di pianificazione nel medio/lungo periodo;
 - b) Comparare la migliore offerta presente nel gestionale con i prezzi derivanti dalla scontistica derivante da partecipazione a gruppi di acquisto (Transfer Order – TO) promossi dagli operatori economici e sottoscritti dal Comune di Iseo; i singoli ordinativi TO saranno sottoscritti dalle direttrici di farmacia.

1. Lo sconto annuo per la tipologia acquistata dovrà comunque essere uguale o superiore a quanto offerto in sede di gara
2. L'operatore economico entro il 28 Febbraio di ogni anno provvederà a trasmettere al Comune di Iseo un report riepilogativo della scontistica applicata divisa per le categorie individuate in sede di gara comparandola al ribasso offerto.

Art. 4- DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata dell'accordo quadro è di 4 anni con la seguente decorrenza

COMUNE	DATA INIZIO	DATA FINE
ISEO (BS)	01/05/2021	01/05/2024

Il contratto di accordo quadro cesserà alla scadenza, senza necessità di preventiva disdetta da parte dell'Amministrazione comunale. Nelle more della stipula del contratto, e dei singoli contratti applicativi, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di chiedere che vengano soddisfatte le esigenze temporanee di fornitura fino alla sottoscrizione dei contratti.

Il contratto di fornitura sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità sopravvenuta di convenzioni CONSIP con prezzi di maggiore convenienza, fatta salva la possibilità di rinegoziare i prezzi con la ditta aggiudicataria del servizio.

Se alla scadenza del termine del contratto il Comune di Iseo non avrà provveduto ad affidare la fornitura per il successivo periodo, i contraenti saranno tenuti a prorogare il termine di fornitura fino a sei mesi alle medesime condizioni.

Art. 5 – IMPORTO DELLA FORNITURA

Il Valore stimato dell'accordo quadro calcolato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice dei Contratti, comprensivo di opzioni è così costituito:

descrizione sintetica del servizio/fornitura dell'accordo quadro	IMPORTO ANNUALE (iva esclusa)	n. anni Accordo Quadro	importo a base d'asta (IVA esclusa)	% opzione106 comma 1 lett a)	importo (Iva esclusa) opzione106 comma 1 lett a)	opzione 1/5 d'obbligo art. 106 comma 12	Valore stimato procedura art. 35 comma 4 totale procedura (IVA esclusa)
ISEO	€ 990.000,00	4	€ 3.960.000,00	12,00%	€ 475.200,00	€ 792.000,00	€ 4.435.200,00

Importo Fornitura Principale (quattro anni): € 3.960.000,00

Importo Fornitura (opzioni): € 792.000,00

Valore complessivo della procedura: € 4.435.200,00

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi **dell'art. 106, comma 1, lett. a)** del Codice eventuali revisioni di prezzi e per ulteriori forniture di farmaci non previste in sede di gara che potrebbero essere necessarie nel corso del periodo contrattuale.

La Amministrazione aggiudicatrice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del **quinto dell'importo del contratto**, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dei singoli contratti sarà il seguente, (compreso il 1/5 d'obbligo) al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, per il Comune di Iseo pari all'importo di € 4.435.200,00.

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 comma 3bis dell'articolo 26, trattandosi di fornitura di materiale o attrezzature, non è prevista la redazione del DUVRI e non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischio delle interferenze.

I Ribassi offerti in sede di gara non potranno essere oggetto di riduzione. Gli Operatori economici potranno offrire ribassi maggiori rispetto a quelli indicati in sede di gara per i singoli prodotti. Il/La Direttore/Direttrice, attraverso il cruscotto del gestionale potrà comparare in tempo reale i prezzi offerti e valutare la convenienza dell'acquisto di un operatore economico rispetto ad un altro. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvederà alla verifica del rispetto di quanto offerto dagli operatori economici in sede di gara.

Gli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro sono tenuti a riconoscere alle Aziende e relative Farmacie gestite eventuali condizioni migliorative, rispetto a quelle di aggiudicazione, praticate in occasione di vendite promozionali e offerte speciali attuate in favore di clienti diversi dalle Stazioni Appaltanti e riguardante alcuni o tutti i prodotti oggetto della fornitura prevista nel bando.

Trattandosi di importo indicativo ai soli fini fiscali e di imputazione della spesa, non impegna le singole Amministrazioni Comunali nella spesa totale prevista, pertanto le imprese aggiudicatarie nulla potranno pretendere oltre il pagamento delle forniture effettivamente eseguite.

La determinazione del corrispettivo dei contratti applicativi è **“a misura”** ai sensi dell'art. 3 comma eeee) del Codice dei Contratti applicando alle quantità fornite i prezzi unitari contrattuali ottenuti applicando il ribasso offerto.

L'operatore economico nulla avrà a pretendere qualora in corso di esecuzione del contratto applicativo si renda necessaria una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 100% del valore contrattuale considerato che il corrispettivo è erogato a misura e gli ordinativi sono emessi in funzione delle scontistiche valutate secondo quanto indicato nel capitolato e nel disciplinare.

Il Comune di Iseo, a seguito dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, provvederà alla stipula del primo contratto applicativo della durata di tre anni con i due operatori economici riservandosi, in base alla qualità del servizio erogato, di attivare un secondo contratto applicativo della durata di un ulteriore anno.

Per il lotto n. 2 (Iseo) la quota stimata per ciascuno dei 2 aggiudicatari sarà presumibilmente ripartita come segue:

CLASSIFICA DI AGGIUDICAZIONE	% DI ASSEGNAZIONE DELL'IMPORTO DELL' APPALTO
1° CLASSIFICATO	65,00%
2° CLASSIFICATO	35,00%

Nel caso in cui vi sia un solo classificato, allo stesso sarà assegnato il 100% dell'importo di aggiudicazione.

Non vi sono limiti alla partecipazione e all'aggiudicazione di più lotti.

Art. 6 - MODALITA' DI FORNITURA

Alle imprese aggiudicatrici della fornitura è richiesto:

- 1 di garantire almeno **n. 2 consegne giornaliere** (*) da lunedì a sabato (compresi domeniche e festivi da definirsi con la singola Farmacia), con le seguenti modalità:

a) - **dal lunedì al venerdì** con i seguenti tempi di consegna giornaliere:

orario ordine-chiamata	orario consegna
h. 18:30	entro le h. 8:30 giorno successivo
h. 12:30	entro le h. 17:00 (<i>orario da concordare con il direttore della farmacia</i>)

(*) *la modalità della terza consegna, se richiesta dal direttore della farmacia, dovrà essere concordata con il Direttore stesso.*

- **il sabato** con i seguenti tempi di consegna giornaliere:

orario ordine-chiamata	orario consegna
h. 18:30 (venerdì)	entro le h. 8:30 giorno successivo

b) le modalità della consegna nei festivi saranno concordati con il grossista;

c) le consegne dovranno essere effettuate presso la sede della farmacia comunale che ha emesso l'ordine;

d) le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa di trasporto e imballo, anche per minime quantità;

e) le consegne dovranno essere effettuate a farmacia aperta o, a farmacia chiusa, depositando i prodotti nello spazio sicuro designato (chiuso a chiave e non esposto ad alte temperature) , in accordo con il direttore della farmacia.

f) il controllo della merce e le segnalazioni di errori verranno eseguite nelle 48 ore lavorative successive e, in tale margine di tempo, segnalate all'impresa fornitrice. Prima dell'adempimento della firma del documento di trasporto qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

g) Il documento di trasporto DDT dovrà essere digitale e caricato sul software in disponibilità della farmacia.

- h) il controllo della merce ordinata tramite TO (transfer order) e le segnalazioni di errori verranno eseguite nelle 72 ore lavorative successive e in tale margine di tempo, segnalate all'impresa fornitrice.
- i) il trasporto dovrà essere effettuato nel rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) previsti per i vicoli adibiti al trasporto su strada (approvato con DM 8 maggio 2012, in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012).
- 2 di ricevere gli ordini via telematica, (mediante procedure compatibili con il sistema informatico della farmacia comunale), o via telefonica/fax, con indicazione immediata da parte della ditta aggiudicataria dei prodotti mancanti;
 - 3 di comunicare, in tempo reale, le voci mancanti in via telematica;
 - 4 di tenere un servizio di segreteria telefonica presso i magazzini di riferimento; pertanto di attivare un "numero verde" e di farsi carico delle relative spese telefoniche e di comunicazione;
 - 5 di garantire alle farmacie comunali un servizio di informazioni tecniche tramite l'invio periodico di informazioni relative a:
 - a) variazioni di prezzo;
 - b) listini mensili dei prezzi di acquisto dei SOP, OTC e Parafarmaco, omeopatici e cosmetici;
 - c) nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio;
 - d) comunicazioni varie di carattere commerciale relative ai rapporti con il magazzino
 - e) disponibilità di nuovi prodotti, reso per cambio composizione o foglio illustrativo etc.;
 - f) comunicazione della variazione della composizione, delle indicazioni terapeutiche, dell'eventuale ritiro dal commercio delle specialità medicinali e delle eventuali modalità di smaltimento delle specialità variate.
 - 6 di svolgere un servizio di informazione su ritiri, revoche e/o variazione di farmaci etici e specialità medicinali;
 - 7 di fornire un servizio di resi per prodotti avariati compresi i prodotti dietetici e quelli per la prima infanzia con emissione delle relative note di accredito;
 - 8 di accettare la restituzione di qualsiasi prodotto entro **30** giorni dall'acquisto con emissione delle relative note di accredito per l'intero importo dei prodotti resi;
 - 9 di fornire i prodotti oggetto dell'aggiudicazione conformi a quelli ordinati e con data di scadenza non inferiore a sei mesi;
 - 10 di effettuare le consegne di farmaci che per legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 538;
 - 11 di mettere a disposizione delle farmacie i T.O con le ditte associate e di consentire pertanto alle società/farmacie di aderire a Gruppi di acquisto promossi dagli operatori economici;
 - 12 di attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, ri. 155; di garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di Legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto;
 - 13 di consentire al direttore della farmacia di valutare gli sconti, le promozioni del giorno tenuto conto di sconti/premi/ spettanti alla Farmacia o di adesioni a Gruppi di acquisto al fine di ottenere la massima economicità sia nel breve termine che nell'arco dell'anno. (Lo sconto per la tipologia acquistata dovrà comunque essere uguale o superiore a quanto offerto in sede di gara);

- 14 di consentire autonomia di acquisto di “prodotti” da operatori extra Accordo Quadro se a condizioni più convenienti;
- 15 di consentire al direttore della farmacia autonomia di acquisto di “prodotti” da soggetti diversi ogni qual volta gli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro né siano sprovvisti, al fine di rifornire il mercato con sollecitudine;
- 16 di concedere alla farmacia Comunale tutte le offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell'informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell'invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite;
- 17 di riconoscere eventuali condizioni migliorative, rispetto a quelle di aggiudicazione, praticate in occasione di vendite promozionali e offerte speciali attuate in favore di clienti diversi dalle Stazioni Appaltanti e riguardante alcuni o tutti i prodotti oggetto della fornitura prevista nel bando
- 18 di consentire agli enti aderenti di associarsi ad una o più società o cooperative al fine di ottenere ulteriori vantaggi in termini economici e di servizio all'utenza nonché mantenere vivace la concorrenza degli operatori economici
- 19 di esibire, su semplice richiesta, dei Direttori di farmacia, una campionatura per un massimo di dieci voci, delle fatture d'acquisto dei prodotti ordinati relativi alle categorie C e D dell'art. 2 del disciplinare di gara, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione del ribasso offerto;
- 20 di garantire che lo sconto annuo per la tipologia acquistata sarà uguale o superiore a quanto offerto in sede di gara ;
- 21 di assicurare, che entro il 28 Febbraio di ogni anno, provvederà a trasmettere alla Farmacia un report riepilogativo della scontistica applicata divisa per le categorie individuate in sede di gara comparandola al ribasso offerto.

Art. 7- MODALITÀ DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E FISCALI

I documenti di trasporto, le fatture e le note di credito, in formato elettronico, dovranno essere emesse nel rispetto dell'articolo 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (applicazione dello Split payment) a favore delle seguenti Amministrazioni Comunali:

FARMACIE	DESTINATARIO DELLA FATTURA	INDIRIZZO	P.IVA	CODICE UNIVOCO
Iseo	Comune di Iseo	Piazza Garibaldi n. 10 – Cap 25049 ISEO(BS)	00451300172	LYMAK0

Le fatture e le note di credito, dovranno avere cadenza mensile e dovranno riportare le seguenti informazioni:

- Il codice identificativo di gara e del contratto applicativo (CIG);
- il numero totale dei pezzi con la relativa descrizione (tenendo distinte le fatture e delle sostanze stupefacenti dovrà essere effettuata separatamente dagli altri prodotti forniti);
- la categoria come definita in gara;
- il prezzo al pubblico IVA esclusa;
- la percentuale IVA applicata;
- la percentuale di sconto offerta per tutte le categorie, offerta in sede di gara.

Ogni fattura dovrà riportare sia l'importo complessivo dell'ordine come "prezzo al pubblico" che quello "scontato".

Il prezzo dei vari prodotti acquistati, riportato in fattura, dovrà riferirsi a quello vigente al momento **dell'ordine della merce** e non al momento dell'emissione della fattura.

Sui documenti di trasporto dovrà essere riportato, oltre alla descrizione della merce, anche il prezzo di vendita dei prodotti e l'aliquota I.V.A. applicata.

La fatturazione dei farmaci veterinari e delle sostanze stupefacenti dovrà sempre essere effettuata separatamente dagli altri prodotti forniti

Ogni pagamento di importo superiore a 5.000,00 (cinquemila) euro è subordinato all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo

Art. 8 – SUBAPPALTO E COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE

È consentito il subappalto, ai sensi e nei limiti dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. limitatamente alla consegna e ritiro dei prodotti.

Resta inteso che, ai sensi del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248, l'aggiudicatario rimane responsabile in solido con il subappaltatore per le ritenute ed i contributi dovuti, nonché per il rispetto del contratto di fornitura e del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 9 – ACQUISTI DIRETTI

Le Stazioni Appaltanti tramite i/le Direttori/Direttrici delle farmacie, si riservano di effettuare, in qualsiasi momento, acquisti diretti con le aziende produttrici o concessionari autorizzati a condizioni più vantaggiose, senza che gli operatori economici aggiudicatari nulla possano pretendere nei confronti delle Società stessa e senza preventiva informazione.

Art. 10 – SOPRALLUOGO

In relazione al presente appalto non è previsto il sopralluogo

Art. 11 - PAGAMENTI

La liquidazione degli importi delle forniture avverrà mediante disposizione del Direttore dell'esecuzione del contratto (individuato nel direttore di ogni singola farmacia) previa verifica della conformità delle forniture eseguite e della regolarità delle fatture presentate e dei prezzi applicati.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato in un'unica soluzione, **non inferiore a 30 (trenta) giorni** fine mese dalla data di ricevimento presso il protocollo comunale.

Il pagamento delle fatture verrà eseguito con bonifico bancario su conto corrente dedicato comunicato dalle imprese aggiudicatrici ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010. Le imprese aggiudicatrici dovranno comunicare i dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.

Il pagamento sarà effettuato previa le seguenti verifiche:

- a) regolarità contributiva mediante richiesta all'INPS del DURC;
- b) inesistenza di debiti verso l'erario attraverso la procedura telematica di Equitalia, ai sensi dell'art 48 bis del DPR 602/73;

Il tempo necessario per le suddette verifiche non è considerato ritardo dei termini di pagamento.

Solo a seguito dell'esito positivo di tali verifiche il direttore dell'esecuzione del contratto potrà attestare la conformità della fornitura, e solo da tale data potranno eventualmente decorrere i termini previsti dall'art. 4, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 231/2002, sempre che sia già decorso il termine di pagamento sopra previsto (60 giorni fine mese data ricevimento fattura).

L'irregolarità della documentazione prevista all'art. 4, commi 15 e 16, sospende l'attestazione di conformità della fornitura e interrompe di conseguenza i tempi di pagamento.

Art. 12 -CRITERI MINIMI AMBIENTALI

Gli Operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro dovranno conformarsi ai criteri minimi ambientali per l'acquisizione dei veicoli di cui al D.M. approvato l'8 Maggio 2012, in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012 e successivi aggiornamenti

Art. 11 - GESTIONE DELLA SICUREZZA

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 comma 3bis dell'articolo 26, trattandosi di fornitura di materiale o attrezzature, non è prevista la redazione del DUVRI e non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischio delle interferenze.

Art. 12 RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

- 1) Con la stipula dell'*Accordo Quadro*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne le *Amministrazioni Contraenti e la CUC*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 3) Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata dell'*Accordo Quadro* e dei *Contratti di Fornitura*. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza dell'*Accordo Quadro* e dei *Contratti di fornitura* pena la risoluzione dell'*Accordo Quadro* stesso.
- 4) Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata dell'*Accordo Quadro* e dei *Contratti di Fornitura*, è condizione essenziale per le *Amministrazioni Contraenti* e, pertanto, qualora il *Fornitore* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'*Accordo Quadro* ed ogni singolo *Contratto di Fornitura* si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo
- 5) Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 13 - INADEMPIMENTI, PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le imprese aggiudicatrici, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente capitolato speciale d'appalto, avranno l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti concernenti le forniture stesse. Alle imprese aggiudicatrici, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, saranno applicate le seguenti penali per gli inadempimenti sotto elencati:

1) ritardo della consegna:

- a) nel caso in cui la consegna della fornitura richiesta dalla farmacia venga effettuata con un ritardo, non formalmente giustificato da cause di forza maggiore, superiore alle 2 (due) ore rispetto al termine massimo previsto a partire dal momento della chiamata, il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a contestare **tramite PEC** l'inadempienza. Dalla sesta inadempienza dall'inizio dell'anno solare sarà comminata una penale corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione con un minimo di € 200,00 (Euro duecento/00);
- b) nel caso in cui la consegna della fornitura richiesta dalla farmacia venga effettuata con un ritardo, non formalmente giustificato da cause di forza maggiore, superiore alla giornata lavorativa, il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a contestare tramite PEC. Dalla sesta inadempienza dall'inizio dell'anno solare sarà comminata una penalità corrispondente al 30% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di Euro 400,00 (Euro quattrocento/00).

2) consegna parziale:

- a) nel caso in cui la consegna risulti mancante di più del 10% dell'ordinato, verrà comminata una penalità del 10% del valore della merce mancante a partire dal sesto inadempimento contestato tramite PEC.
- b) nel caso in cui la consegna risulti mancante di più del 20% dell'ordinato, verrà comminata una penalità del 30% del valore della merce mancante a partire dal sesto inadempimento contestato tramite PEC.
- c) nel caso in cui i prodotti mancanti superino il 50% dell'ordinato, verrà comminata una penalità del 30% del valore della merce complessivamente ordinata a partire dal sesto inadempimento contestato tramite PEC.

3) **errata consegna:** in caso di fornitura di prodotti diversi per tipologia, qualità o altro da quelli indicati negli ordini, qualora non si provveda alla loro sostituzione entro la successiva finestra d'ordine, verrà applicata una penalità pari al 20% dell'intera fornitura della consegna interessata, con un minimo di € 200,00 (euro cinquecento)

- 4) **mancato invio della documentazione** : penale di € 200,00 a partire dal sesto inadempimento contestato tramite PEC per ogni mancata consegna fermo restando la sospensione dell'attestazione di conformità della fornitura da parte del direttore dell'esecuzione del contratto e del relativo pagamento della fattura fino a quando la documentazione non è acquisita dal Comune di Iseo.
- 6) **consegna di prodotti con scadenza NON inferiore a 6 mesi** prevista all'art. 4: penale di € 100,00 per ogni articolo consegnato con scadenza inferiore a 6 mesi;
- 7) mancato caricamento del DDT sul software in disponibilità alla farmacia previsto all'art 4 g): penale di € 100,00 per ogni mancato caricamento del documento.

Oltre alle penali applicate, ciascuna Amministrazione Comunale, per la rispettiva competenza, potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alle inadempienze sopra descritte. L'esecuzione in danno non esime l'impresa da eventuali responsabilità civili.

Le penalità di cui sopra vengono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta da parte del Direttore della farmacia di competenza. Decorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l'impresa abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dall'Amministrazione comunale di competenza, le penalità si intendono accettate.

In caso di mancata consegna totale o parziale dei prodotti, o di mancata corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, la farmacia comunale potrà approvvigionarsi, a suo insindacabile giudizio, presso altra impresa non aggiudicataria anche ad un prezzo superiore, con diritto di rivalsa, per il danno subito, nei confronti del fornitore inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penali sopra specificate.

Art. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto e dall'art. 1453 c.c. in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali; costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa fornitrice;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell'impresa fornitrice;
- c) frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- d) mancanze gravi nell'esecuzione del contratto di fornitura;
- e) nel caso ricorrano le circostanze previste dall'art. 108 del D.LGS 50/2016 e s.m.;
- f) nel caso di non ottemperanza nell'obbligo di tenere aperto un conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi della L. 136/2010.

La risoluzione potrà essere richiesta dall'Amministrazione comunale di competenza per uno qualsiasi dei suddetti inadempimenti. In particolare, nei casi di risoluzione, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per l'Amministrazione comunale di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute, in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte dell'Amministrazione comunale, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva di cui al successivo art. 9.

Saranno considerate mancanze gravi che potranno consentire la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti inadempienze:

- consegna di medicinali scaduti;
- la mancata effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- reiterati ritardi o consegne parziali od errate, non giustificati da cause di forza maggiore tempestivamente denunciate;
- il superamento, su base mensile, della percentuale del 20% di prodotti mancanti che comporti danni economici o difficoltà organizzative per la Farmacia Comunale.
- per ripetute irregolarità nella fornitura, tali da compromettere il normale rifornimento di medicinali alla farmacia comunale e/o per il mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 4 del presente capitolato speciale d'appalto, dopo almeno due formali e motivate contestazioni scritte, effettuate dall'Amministrazione comunale, notificate tramite raccomandata A.R.

Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, l'Amministrazione comunale di competenza avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio. Tale risarcimento potrà essere ottenuto, alternativamente, mediante trattenuta sui crediti dell'impresa fornitrice per consegne già effettuate o avvalendosi della garanzia di esecuzione di cui all'art. 9, che in tal caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata.

Art. 15 - GARANZIA DI ESECUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti, ciascun operatore economico aggiudicatario dovrà presentare al Comune di Competenza una cauzione pari al 10% del valore di ogni singolo contratto.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui al comma 2,

dell'articolo 1957 c.c., nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Qualora le imprese aggiudicatrici siano in possesso delle certificazioni o condizioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.LGS. 50/2016 e s.m. l'importo della garanzia è ridotto nei termini previsti dalla citata norma. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà allegare alla cauzione la copia della certificazione di qualità autenticata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 445/2000.

La garanzia è presentata in originale all'Amministrazione comunale di competenza prima della formale sottoscrizione del contratto relativo al singolo Ente.

Le imprese aggiudicatrici sono obbligate a reintegrare la cauzione durante la vigenza contrattuale, qualora il committente debba avvalersene in tutto o in parte.

La cauzione resterà vincolata nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 103 del D.LGS 50/2016 e s.m. fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita dopo la liquidazione dell'ultima fattura e la definizione di tutte le ragioni di debito e credito e ogni altra pendenza.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione comunale di competenza, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della fornitura e del mancato rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto.

La cauzione sarà custodita dall'Amministrazione comunale di competenza.

Art. 16 RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la CUC, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.
4. Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo.
5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 17 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Qualora la singola l'impresa aggiudicataria, senza giustificato motivo, dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione comunale di competenza si rivarrà, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale e di addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento dei danni.

Art. 18 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Restano a carico della Stazione appaltante tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Appaltatore, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

Art. 19 – ESECUZIONE DEL DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'amministrazione aggiudicatrice potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissivo dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla l'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 20 – RIFUSIONE DEI DANNI E DELLE SPESE

L'aggiudicatario dovrà rifondere alla Amministrazione aggiudicatrice eventuali multe comminate da organi esterni di vigilanza, connesse ad irregolare svolgimento del servizio.

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni l'Amministrazione aggiudicatrice potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti dell'appaltatore o sulla cauzione. Conseguentemente l'appaltatore è obbligato a reintegrare il deposito cauzionale di cui l'Amministrazione Aggiudicatrice si è avvalsa, a semplice richiesta scritta della stessa, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

Art. 21 - CESSIONE DEI CREDITI

Per l'eventuale cessione dei crediti vantati, le imprese aggiudicatarie dovranno conformarsi a quanto disposto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Art. 22 - CLAUSOLE GENERALI DI CONTRATTO EX ART. 1341 C.C.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 CC., si intendono espressamente approvate le seguenti clausole: Art. 13 Inadempimenti, penalità e risoluzione del contratto, Art. 14 Clausola risolutiva espressa, Art. 5 Acquisti diretti.

Art. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (quali, a titolo esemplificativo, registrazione (in caso D'uso), diritti, bolli, ecc.).

Sono a carico degli operatori economici le spese derivanti dalla gara. Ogni operatore parteciperà in pari quota a dette spese.

Art. 24– CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016 gli operatori economici aggiudicatari di ciascun lotto saranno invitati a sottoscrivere un ACCORDO QUADRO, con scrittura privata, secondo le normative vigenti. Gli aggiudicatari del LOTTO N. 2, pertanto, sottoscriveranno un accordo quadro con il Comune di Iseo.

Successivamente il Comune di Iseo, a seguito della sottoscrizione dell'accordo quadro, provvederà alla stipula del primo contratto applicativo della durata di tre anni con i due operatori economici con atto pubblico amministrativo riservandosi, in base alla qualità del servizio erogato, di attivare un secondo contratto applicativo della durata di ulteriore un anno. Come già indicato all'art. 1 si ribadisce che la determinazione del corrispettivo dei contratti applicativi è "a misura" ai sensi dell'art. 3 comma eeeee) del Codice dei Contratti applicando alle quantità fornite i prezzi unitari contrattuali ottenuti applicando il ribasso offerto.

Si ribadisce che la determinazione del corrispettivo dei contratti applicativi è "a misura" ai sensi dell'art. 3 comma eeeee) del Codice dei Contratti ovvero la prestazione viene riconosciuta applicando alle quantità fornite i prezzi unitari contrattuali ottenuti applicando il ribasso offerto.

Art. 25– VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

Le imprese che cambieranno denominazione, ovvero nel caso di trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare con copia autentica dell'atto notarile il cambiamento della denominazione della ragione sociale, la fusione o la incorporazione. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, si applicherà quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 26– TRATTAMENTO DEI DATI

L'appaltatore è tenuto all'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

L'appaltatore assume altresì l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare il servizio, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi, non ne faccia oggetto di sfruttamento e non li utilizzi per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali. Gli operatori sono altresì tenuti all'osservanza delle indicazioni operative fornite dalla Stazione Appaltante. L'appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante, in particolare:

- a) dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- b) non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto;
- c) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Art. 27 - FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie aventi ad oggetto la gara d'appalto e le sue modalità di esecuzione sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia

Per le eventuali controversie sorgenti dall'esecuzione ed interpretazione del contratto di fornitura, la competenza sarà del Foro territorialmente competente (Foro di Brescia per i Comuni in provincia di Brescia e Foro di Bergamo per i Comuni in provincia di Bergamo)

Art. 28- RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto si fa rinvio alle specifiche normative applicabili, ivi compreso la legge 120/2020 e il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 54 e successive modificazioni.

Per quanto non previsto dal presente capitolato si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente e nelle disposizioni del Codice Civile e di Procedura Civile.

Qualora entrassero in vigore delle norme in contrasto con quanto stabilito dal presente capitolato, gli articoli incompatibili risulteranno automaticamente decaduti.

Nel caso in cui dovessero insorgere dubbi o difficoltà interpretative in relazione a quanto previsto dal presente capitolato e relativi allegati, si intenderà valida l'indicazione più favorevole per la Stazione Appaltante.